

## **DELIBERA N. 110/25/CONS**

### **CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROMINENCE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito “*direttiva sui servizi di media audiovisivi*”);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito “*Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*” (di seguito “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,*



*concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE” (di seguito “Tusma”);*

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (di seguito “Regolamento europeo sulla libertà dei media”);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 149/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante “*Avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;



VISTA la delibera n. 14/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 294/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “*Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*” (di seguito “*Regolamento numerazione DTT*”);

VISTA la delibera n. 312/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “*Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l'accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 118/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “*Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l'accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre*” (di seguito “*Regolamento icona DTT*”);

VISTA la delibera n. 390/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale*”;

VISTE le istanze dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici recanti la richiesta di inserimento dei propri servizi nella lista dei servizi di interesse generale prevista dalla delibera n. 390/24/CONS;

ACQUISITI gli atti del Tavolo tecnico permanente in materia di *prominence* dei servizi di interesse generale istituito con la delibera n. 390/24/CONS (di seguito “*Tavolo tecnico SIG*”);

VISTA la partecipazione al *Tavolo tecnico SIG* di Amazon Media EU Sarl, Anitec-Assinform - Associazione Italiana per l'*Information and Communication*

Technology, Apple Distribution International Ltd., Associazione Aeranti-Corallo, Associazione Media Veneta Radio, Associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile aderente al Sistema Confcommercio, Associazione OMItaliane, Associazione TV locali, Confindustria Radio Televisioni (nel seguito, anche CRTV), Coordinamento Nazionale RadioTv, DAB Italia S.c.p.a. (nel seguito, anche DAB Italia), Digiquest Solutions S.p.A., Elemedia S.p.A. (nel seguito, anche Elemedia), Emme Esse S.p.A., Epson Italia S.p.A., EURODAB Italia S.c.a.r.l. (nel seguito, EURODAB Italia), Express Luck Europe Electric Kft., Google Italy S.r.l., Gruppo Industriale Vesit S.p.A., IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), Kineton S.r.l. (nel seguito, anche Kineton), La7 S.p.A., LG Electronics Italia S.p.A., Panasonic Marketing Europe GMBH (nel seguito, anche Panasonic), Paramount Global Italia s.r.l., Radio Zeta S.r.l. (nel seguito, anche Radio Zeta), Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. (nel seguito, anche Rai), Reti Televisive Italiane S.p.A. (nel seguito, anche RTI), RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. (nel seguito, anche RTL), Samsung Electronics Italia S.p.A., Sky Italia S.r.l., Sony Europe B.V., Strong Italia S.r.l., Telenorba S.p.A., The Walt Disney Company Italia S.r.l., TIM S.p.A., Tivù S.r.l.;

VISTI i contributi preliminari ed i contributi prodotti nel corso dei lavori del *Tavolo tecnico* da Associazione Aeranti-Corallo, Associazione Galileo News, Associazione Media Audiovisivi Europei, Associazione Media Veneta Radio, Associazione OMItaliane, Associazione Radio Locali FRT, CN Media S.r.l., Consultmedia, CRTV, DAB Italia, Digital Radio Mondiale, Elemedia, EURODAB Italia, Giorgio Marsiglio, Panasonic, Radio Mediaset, Radio Zeta, Rai, RTI, RTL;

TENUTO CONTO delle osservazioni e del parere circostanziato formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica del progetto di regolamentazione di cui alla delibera n. 14/23/CONS come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, trasmessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 marzo 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Premessa.....	5
2. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento.....	5
3. La revisione delle Linee guida in materia di <i>prominence</i> dei servizi di interesse generale.....	8
3.1. <i>La procedura di valutazione dei servizi di interesse generale</i> .....	8



3.2. <i>Il Tavolo tecnico sulla prominence dei servizi di interesse generale</i> .....	10
4. <i>Le nuove misure di prominence dei servizi di interesse generale</i> .....	22
4.1. <i>La definizione dei servizi di interesse generale</i> .....	22
4.2. <i>I dispositivi oggetto delle misure</i> .....	24
4.3. <i>I soggetti destinatari delle misure</i> .....	25
4.4. <i>Le modalità con cui fornire prominence ai servizi di interesse generale</i> .....	25
4.5. <i>Disposizioni finali</i> .....	27

## 1. Premessa

Il presente provvedimento ha ad oggetto la revisione delle misure volte a garantire adeguato rilievo (“*prominence*”) ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (di seguito “*SIG*”), di cui alle Linee guida adottate con la delibera n. 390/24/CONS.

La revisione delle misure in materia di *prominence* dei *SIG* si rende necessaria in considerazione delle informazioni acquisite nell’ambito della procedura di predisposizione della lista di servizi pubblici e commerciali identificati quali *SIG* (di seguito “*lista dei SIG*”), prevista dal paragrafo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 390/24/CONS, e degli esiti dei lavori del Tavolo tecnico in materia di *prominence* dei servizi di interesse generale (di seguito “*Tavolo tecnico SIG*”), istituito al punto 28 del medesimo Allegato A, concernenti le modalità con cui fornire adeguato rilievo ai *SIG* radiofonici sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori.

Nei paragrafi che seguono si riporta una descrizione del quadro normativo e regolamentare di riferimento (paragrafo 2.), una illustrazione dei motivi che hanno reso necessaria la presente revisione delle Linee guida in materia di *prominence* dei *SIG* (paragrafo 3.) e la proposta di modifica delle vigenti previsioni (paragrafo 4.).

## 2. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento

Allo scopo di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, l’articolo 29 del *Tusma* prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo (*prominence*) ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Il successivo comma 2 attribuisce all’Autorità il compito di definire mediante linee guida i



criteri di qualificazione di un servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.

Sempre in tema di *prominence*, il comma 7 dell'articolo 29 del *Tusma* prevede, inoltre, che tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione Internet, debbano avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. L'articolo in parola prevede, altresì, che il sistema di numerazione debba essere agevolmente accessibile, che l'Autorità emani le prescrizioni regolamentari necessarie all'attuazione di tali previsioni ed emetta, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza.

Mentre quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 29 del *Tusma* è di matrice prettamente nazionale, le previsioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, del *Tusma* sono state adottate in recepimento dell'articolo 7bis della *direttiva sui servizi di media audiovisivi*, che prevede che “*gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale*”. Il considerato 25 della direttiva precisa, inoltre, che gli Stati membri hanno la facoltà di imporre obblighi intesi ad assicurare l'adeguato rilievo dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale, quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi, per legittime considerazioni di interesse pubblico, dovrebbero essere imposti solo se proporzionati e solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal legislatore, con la delibera n. 149/22/CONS, l'Autorità ha avviato il procedimento avente ad oggetto l'adozione di linee guida e di prescrizioni regolamentari volte a garantire la *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. Le disposizioni in tema di *prominence* sono state, successivamente, sottoposte a consultazione pubblica nazionale con la delibera n. 14/23/CONS, e, contestualmente, notificate alla Commissione europea come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

Ad esito della consultazione pubblica, con la delibera n. 294/23/CONS, l'Autorità ha approvato il “*Regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione*



*automatica dei canali della televisione digitale terrestre*” (di seguito “*Regolamento numerazione DTT*”), che disciplina le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali, al fine di preservare la disponibilità e l’accessibilità dei contenuti fruibili tramite la piattaforma digitale terrestre. Il *Regolamento numerazione DTT* prevede, *inter alia*, che i canali della televisione digitale terrestre siano accessibili tramite un riquadro o un’icona presente nella prima finestra delle *home page* dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale digitale terrestre e che l’immagine o la dicitura riportata sul riquadro o sull’icona sia identica su tutti i dispositivi e su tutte le interfacce utente.

Con lo scopo di definire le modalità attuative delle previsioni relative al riquadro o all’icona che dà accesso ai canali della televisione digitale terrestre, il *Regolamento numerazione DTT* istituisce un Tavolo tecnico *ad hoc*, aperto alla partecipazione di produttori di dispositivi, gestori e sviluppatori di interfacce utente, fornitori di servizi di media, associazioni di fornitori di servizi di media ed altri soggetti interessati. A conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, con la delibera n. 259/24/CONS, l’Autorità ha approvato il “*Regolamento sulla definizione dell’icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre*” (di seguito “*Regolamento icona DTT*”) che prevede, *inter alia*, che l’icona di accesso alla televisione digitale terrestre – identica su tutti i dispositivi e tutte le interfacce utente – sia di dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri presenti nella porzione di schermo in cui è posizionata, precisandone altresì le caratteristiche grafiche, elaborate al fine di consentirne la chiara e immediata visibilità.

Infine, con la delibera n. 390/24/CONS, l’Autorità ha adottato le “*Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale*”, volte a garantire una posizione di rilievo ai *SIG*, ferma restando la possibilità per l’utente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei servizi, come disposto dal *Regolamento europeo sulla libertà dei media*. Le Linee guida definiscono i criteri di qualificazione di un servizio come “di interesse generale” e individuano i dispositivi e le interfacce utente interessati dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le relative modalità di implementazione. Le Linee guida prevedono, altresì, che l’Autorità pubblichi sul proprio sito *web* la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali *SIG*, nonché l’elenco dei produttori di dispositivi e dei soggetti che determinano le modalità di presentazione dei *SIG* sulle interfacce utente. Al fine di valutare le eventuali misure volte ad adattare le Linee guida agli sviluppi tecnologici e di mercato, nonché di individuare le modalità con cui fornire adeguato rilievo ai *SIG* radiofonici sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori, le Linee guida dispongono l’avvio di un Tavolo tecnico permanente (*Tavolo tecnico SIG*), di cui si dettaglierà nel paragrafo 3.2..

### 3. La revisione delle Linee guida in materia di *prominence* dei servizi di interesse generale

Nel presente paragrafo, si illustrano le motivazioni a sostegno della necessità di operare una revisione delle misure previste dalle vigenti Linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, fondate, in particolare, sulle informazioni acquisite nell'ambito della procedura di predisposizione della *lista dei SIG* e sugli esiti dei lavori del *Tavolo tecnico SIG* circa le modalità con cui fornire adeguato rilievo ai *SIG* radiofonici sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori.

#### 3.1. La procedura di valutazione dei servizi di interesse generale

Le Linee guida adottate con la delibera n. 390/24/CONS prevedono, *inter alia*, che i fornitori che ritengono di offrire servizi di media audiovisivi e radiofonici che rientrano nell'ambito del paniere dei *SIG*, inviano formale comunicazione all'Autorità e che, al termine della valutazione delle comunicazioni pervenute, e comunque non oltre i 120 giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione delle Linee guida, l'Autorità pubblichi sul proprio sito *web* la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali *SIG* (*lista dei SIG*).

Nell'ambito della prima fase della procedura di predisposizione della *lista dei SIG*, ossia nella fase di valutazione delle istanze pervenute da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, richiedenti l'inserimento in lista dei servizi da loro offerti, si è delineato lo scenario che di seguito si rappresenta.

Entro i termini previsti dalla delibera n. 390/24/CONS, sono pervenute circa 1.100 comunicazioni contenenti richieste di inclusione di servizi nella *lista dei SIG*. Di queste, più di 300 hanno comportato ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto contenenti informazioni non sufficienti ad operare una compiuta valutazione. Per tale motivo, al fine di consentire il completamento dell'analisi delle istanze pervenute da parte degli Uffici dell'Autorità, la scadenza per la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale di cui alla delibera n. 390/24/CONS è stata prorogata tramite comunicato pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Al termine della valutazione delle istanze pervenute, in aggiunta ai servizi forniti dalla concessionaria del servizio pubblico, risultano oltre 700 servizi commerciali qualificabili come *SIG*, suddivisi in circa 320 audiovisivi e 380 radiofonici (di cui 80 nazionali e 620 locali; 320 in DVB-T, 370 in DAB+, 50 in DVB-S, 420 su IP).



Il numero sovrabbondante di servizi qualificabili come *SIG*, e quindi rientranti nella *lista dei SIG* prevista dalle citate Linee guida, impone una revisione della definizione del paniere dei *SIG*, ma anche delle modalità con cui conferire *prominence* a tali servizi. Risulterebbe, infatti, di difficile attuazione fornire rilievo a un insieme di tale numerosità nelle modalità attualmente previste, ossia tramite un'apposita porzione di spazio (in forma di striscia o riga, di dimensioni non inferiori a quelle di altre strisce o righe contenenti icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti nelle *home page*), immediatamente visibile nella *home page* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all'utente, in cui dovrebbero essere riportate, oltre all'icona definita con il *Regolamento icona DTT*, più di dieci icone di fornitori di servizi audiovisivi nazionali *online*, seguite da ulteriori tre icone che consentono di accedere ai *SIG* su piattaforma satellitare, ai *SIG* audiovisivi locali su DVB-T e ai *SIG* radiofonici *online*. Si rende pertanto opportuno uniformare la tipologia dei servizi presentati agli utenti sugli schermi nella striscia *ad hoc* prevista dalla delibera n. 390/24/CONS con l'obiettivo di razionalizzare la presentazione dei servizi e favorirne l'accessibilità e la visibilità da parte degli utenti stessi.

A tal fine, tenuto conto della circostanza che la maggioranza delle icone previste dalla medesima delibera consentono di accedere ai *SIG* distribuiti *online*, l'Autorità ritiene appropriato includere nella striscia di *SIG* i soli servizi, nazionali e locali, distribuiti *online*. In tal modo verrebbero evitate anche inefficaci duplicazioni delle icone dei *SIG* distribuiti sulla piattaforma digitale terrestre in quanto tali servizi già ricevono adeguata *prominence* in accordo alle disposizioni di cui al *Regolamento numerazione DTT* e al *Regolamento icona DTT*.

La stessa Commissione europea, nel parere circostanziato formulato nei confronti del progetto di regolamentazione di cui alla delibera n. 14/23/CONS, concernente la *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l'accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, ha constatato, *inter alia*, il numero potenzialmente molto elevato di canali considerati come di interesse generale e ha quindi evidenziato la necessità di prevedere obblighi proporzionati che siano efficaci e attuabili in pratica.

Alla luce di tali rilievi non può non ravvisarsi la necessità di modificare quanto inizialmente previsto dalle Linee guida adottate con la delibera n. 390/24/CONS per assicurare, anche tramite la nuova modalità di raggruppamento, quella rappresentatività che deve caratterizzare la *prominence*, senza con ciò alterare il vantaggio originariamente attribuito dal provvedimento oggetto di revisione. La rappresentazione di numerose icone farebbe infatti venir meno – per definizione – la “*prominence*” poiché sarebbe impossibile assicurare – a tali emittenti – una qualche oggettiva

rilevanza. D’altro canto, la soluzione di raggruppamento in un’unica icona si traduce, per le emittenti locali e satellitari, in un vantaggio poiché consente di mettere in evidenza tale categoria di emittenti al pari di grandi emittenti nazionali e piattaforme *streaming*. Ciò che il provvedimento mira a salvaguardare è infatti la “riconoscibilità” dell’emittente da parte dell’utente. Nel caso delle emittenti connotate da un bacino d’utenza prettamente locale, non vi sarebbe alcuna difficoltà – una volta selezionata la categoria di emittenza desiderata – a riconoscere – selezionandola – la tv locale di proprio interesse.

Giova precisare che l’introduzione dei nuovi criteri non incide su alcuna situazione di eventuale pregressa aspettativa maturata in base alla precedente delibera n. 390/24/CONS, posto che la stessa aveva previsto la ricezione da parte dell’Autorità di dichiarazioni da parte dei fornitori di servizi di media al fine di valutarne la qualifica di servizio di interesse generale. Tale attività non ha condotto ad alcuna espressa qualifica come *SIG*, dal momento che non è seguita alcuna attestazione degli stessi, ma ha consentito di comprendere l’assetto concreto delle misure attuative di messa in rilievo oggetto del presente provvedimento.

### **3.2. Il Tavolo tecnico sulla prominence dei servizi di interesse generale**

Al fine di valutare le eventuali misure volte ad adattare agli sviluppi tecnologici e di mercato le Linee guida adottate con la delibera n. 390/24/CONS, nonché di individuare le modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come *SIG*, la delibera citata dispone l’avvio di un Tavolo tecnico permanente (*Tavolo tecnico SIG*).

Per quanto concerne la valutazione delle modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come *SIG*, in particolare, sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori, le Linee guida prevedono che, entro un massimo di 120 giorni dall’avvio delle attività, ossia dalla data della riunione di insediamento, il *Tavolo tecnico SIG* definisca una o più proposte in merito agli argomenti trattati, su cui l’Autorità si esprime adottando delibera.

L’avvio del *Tavolo tecnico SIG* è stato comunicato il 28 ottobre 2024 con la pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Autorità, contenente l’indicazione delle modalità di partecipazione al *Tavolo* e l’invito rivolto ai soggetti interessati – i produttori di dispositivi, i gestori e gli sviluppatori di interfacce utente, i fornitori di servizi di media, le associazioni di categoria – ad inviare la richiesta di adesione e una proposta preliminare in merito alle modalità con cui fornire adeguato rilievo ai *SIG* radiofonici.

Ai lavori del *Tavolo tecnico SIG* permanente partecipano 37 soggetti e la riunione di insediamento si è tenuta il 5 dicembre 2024. Nel corso della riunione di insediamento, in cui i rappresentanti dell'Autorità hanno introdotto il percorso normativo e regolamentare che ha condotto all'istituzione del *Tavolo*, individuandone altresì ambito di lavoro, finalità e modalità operative, i soggetti partecipanti hanno evidenziato, *inter alia*, la necessità di assicurare quanto prima la corretta implementazione delle disposizioni previste per la *prominence* dei *SIG* radiofonici, in particolare sui dispositivi che consentono all'utente di usufruire dei contenuti radiofonici in mobilità. Al momento della stesura della presente delibera, il *Tavolo tecnico SIG* si è riunito in videoconferenza tre volte e, nell'ambito delle attività del *Tavolo*, i partecipanti hanno fornito numerosi contributi.

La discussione nel corso dei lavori del *Tavolo tecnico SIG* è stata incentrata principalmente – vista la scadenza definita per tale attività dalla delibera che lo istituisce – sulle modalità con cui fornire rilievo ai *SIG* radiofonici.

Con il progredire dei lavori del *Tavolo*, è emersa chiaramente la presenza di più posizioni circa le modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come *SIG* sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori: le proposte avanzate dai partecipanti esibivano, infatti, alcuni elementi apparentemente non conciliabili. A conclusione dei lavori del *Tavolo*, pertanto, pur non essendo stato possibile raggiungere un accordo unanime sui temi oggetto di discussione e non essendo stato approvato un unico documento di posizionamento, il *Tavolo tecnico* ha deciso di sottoporre all'attenzione dell'Autorità le proposte avanzate dai singoli partecipanti e una proposta condivisa da numerosi partecipanti, che di seguito si sintetizzano.

Numerosi partecipanti [DAB Italia, Elemedia, EURODAB Italia, Radio Zeta, RTI, RTL]<sup>1</sup> ritengono che, al fine di dare piena attuazione alla *prominence* dei *SIG* radiofonici, sia necessaria la presenza del ricevitore radio FM e DAB su tutte le autovetture e gli autoveicoli commerciali, nonché sui quadricicli nuovi delle categorie L6 e L7, ricevitore che deve garantire la memorizzazione di almeno venti emittenti e deve mostrare, all'atto della riaccensione, l'ultima radio ascoltata. I medesimi partecipanti rilevano, in proposito, come, nonostante l'Italia sia stato il primo Paese europeo ad introdurre l'obbligo delle radio DAB negli apparati radio e nelle autoradio vendute singolarmente e installate nei veicoli di categoria M ed N, prima ancora del recepimento del *Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*, tale norma, oltre ad essere escludente per determinati apparati, risulti facilmente eludibile e non in grado di

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che la proposta formulata dai partecipanti DAB Italia, Elemedia, EURODAB Italia, Radio Zeta, RTI ed RTL, è stata firmata anche da altri soggetti non partecipanti ai lavori del *Tavolo*: Associazione Radio Locali e CN Media.

supportare un mercato in continuo mutamento e il settore *broadcast* che investe non solo in contenuti, ma anche in infrastrutture. In proposito, due partecipanti [Radio Zeta e RTL] evidenziano la necessità di un intervento immediato al fine di chiarire il disposto legislativo, rendendolo più efficace con l'applicazione di un regime sanzionatorio, e più esteso, in relazione alle tipologie di veicoli.

Numerosi partecipanti [Associazione Aeranti-Corallo, DAB Italia, Elemedia, EURODAB Italia, Radio Zeta, RTI, RTL] ritengono, inoltre, che debbano essere inclusi nel paniere dei *SIG* tutti i servizi *broadcast* analogici e digitali, FM e DAB+, in quanto costituiscono un servizio gratuito e universale, robusto e rivolto a tutti (consentendo di raggiungere, senza alcun limite di saturazione, un numero illimitato di utenti), utilizzabile non solo per informare ed intrattenere, ma anche per rendere un servizio al pubblico su larga scala in eventuali situazioni critiche e di emergenza (alluvioni, terremoti, incidenti, guerre). Tenuto conto che l'ascolto radiofonico avviene oggi principalmente in automobile e che l'ascolto dei servizi *broadcast* rappresenta la modalità di ascolto principale della radio, i medesimi partecipanti ritengono che un'effettiva *prominence* radiofonica possa essere assicurata, in concreto, solo mantenendo le attuali abitudini di consumo del mezzo radiofonico e preservando, di conseguenza, l'equilibrio del mercato.

In proposito, numerosi partecipanti [DAB Italia, Elemedia, EURODAB Italia, Radio Zeta, RTI, RTL] evidenziano come la “*emittente radiofonica*”, così come definita nel *Tusma*,<sup>2</sup> abbia degli obblighi ben precisi (responsabilità editoriale dei palinsesti, informazione, programmazione, *etc.*), su reti di diffusione universale e in maniera totalmente gratuita per l'utente, grazie ai quali l'emittente radiofonica può raggiungere gli obiettivi posti dall'articolo 29, comma 1, del *Tusma*, ossia la garanzia del pluralismo, della libertà di espressione, della diversità culturale e dell'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile. Due partecipanti [Radio Zeta e RTL] rilevano come le reti trasmissive terrestri delle imprese radiofoniche garantiscano capillarità, affidabilità e soprattutto stabilità di segnale, al contrario di altre infrastrutture, inclusa la rete Internet, che non possono fornire un'analogia garanzia. In aggiunta, un partecipante [Elemedia] presenta una serie di informazioni e dati atti ad evidenziare l'importanza che la radio FM e DAB ha nelle abitudini degli italiani in movimento (46 milioni di veicoli circolanti sono dotati di un ricevitore FM e il 20-25% di questi è dotata anche di un ricevitore DAB+). In considerazione di ciò e data la sua gratuità, universalità e semplicità di utilizzo, lo stesso partecipante ritiene che il mezzo radio diffuso tramite

---

<sup>2</sup> Cfr. articolo 3, comma 1, lett. hh), del *Tusma*, recante “il titolare di concessione o autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici [...].”

*broadcast* FM e DAB+ dovrebbe costituire un servizio di interesse generale indipendentemente dalla natura dei contenuti dei singoli canali.

In ragione dei motivi esposti, numerosi partecipanti [DAB Italia, Elemedia, EURODAB Italia, Radio Zeta, RTI, RTL] propongono, pertanto, una riformulazione del paniere dei *SIG*, al fine di includere tutti i servizi radiofonici *broadcast* in FM e DAB.

In particolare, due partecipanti [Radio Zeta e RTL] propongono di definire i *SIG* radiofonici nel seguente modo: *i*) i servizi radiofonici delle emittenti iscritte al R.O.C. e titolari contemporaneamente di: *a*) concessione ministeriale per trasmettere su frequenze terrestri in tecnica analogica (FM), in ambito nazionale o locale, nonché della relativa autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; *b*) autorizzazioni alla fornitura di programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 3, commi 8 o 12, dell'Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS; *ii*) i servizi radiofonici della concessionaria del servizio pubblico. I medesimi partecipanti precisano che i servizi delle emittenti di cui ai punti *i*) e *ii*) che consistono nella diffusione in *simulcast*, anche audiovisivo, su altre piattaforme (ad esempio, DVB-T) di *SIG* dovrebbero a propria volta essere considerati *SIG* ai fini della *prominence* sulla relativa piattaforma. Con la definizione proposta, i medesimi partecipanti ritengono possa essere garantita la tutela degli investimenti degli operatori e, al contempo, la continuità e la salvaguardia delle abitudini di ascolto degli utenti. Gli stessi partecipanti ritengono non applicabili alla radio i generi di programmazione di cui alla delibera n. 116/21/CONS, anche considerato che la loro applicazione rischierebbe di inglobare nel paniere dei *SIG* qualsiasi contenuto radiofonico, anche quelli che non hanno una storia editoriale.

Analogamente, un partecipante [Elemedia] evidenzia una criticità relativa all'attuale paniere dei *SIG*, consistente nell'attribuzione di un genere di programmazione sia ai programmi di tipo televisivo che a quelli di tipo radiofonico, anche se nel settore radiofonico, contrariamente a quello televisivo, non è definito alcun tipo di genere e non si applica la delibera n. 116/21/CONS, né è prevista alcuna numerazione di tipo LCN. Lo stesso partecipante invita, pertanto, l'Autorità a eliminare ogni riferimento al genere di programmazione, di cui alla delibera n. 116/21/CONS, per i servizi radiofonici. Circa l'ordinamento dei servizi radiofonici, il medesimo partecipante rileva come l'utilizzo di un numero in associazione al nome del programma radiofonico non faccia parte delle abitudini degli ascoltatori nella fruizione del mezzo radio: la presentazione dei canali radiofonici disponibili avveniva, in passato, mediante una barra sintonizzatrice delle frequenze sulla quale l'utente poteva muoversi per



scegliere la stazione preferita; sui dispositivi più recenti la presentazione dei canali avviene mediante visualizzazione dei nomi delle emittenti in ordine alfabetico nel caso del servizio analogico FM e in ordine in ordine di *multiplex* per il servizio digitale DAB.

Un partecipante [Associazione Aeranti-Corallo] ritiene che nel perimetro dei *SIG* debbano rientrare i contenuti diffusi con le seguenti tecniche trasmissive (che vengono indicate secondo l'ordine di priorità proposto): *i*) trasmissioni via etere terrestre in tecnica analogica FM; *ii*) trasmissioni via etere terrestre in tecnica digitale DAB+; *iii*) trasmissioni via etere terrestre in tecnica digitale DVB-T (radiovisione e segnali solo audio); *iv*) trasmissioni via satellite; *v*) trasmissioni *streaming* via web.

Per quanto concerne le modalità con cui fornire rilievo ai *SIG* radiofonici, numerosi partecipanti [DAB Italia, Elemedia, EURODAB Italia, Radio Zeta, RTI, RTL] rilevano come l'accesso ai servizi radiofonici sia reso sempre più complesso in conseguenza della continua trasformazione dei ricevitori e della loro integrazione nella *dashboard* degli autoveicoli, nonché della gestione dei menu ad albero dei sistemi operativi che governano il sistema di *infotainment*. La necessità di compiere numerose azioni per accedere ai servizi radiofonici non consente, infatti, di dare adeguato rilievo a questi ultimi, oltre a minare la sicurezza alla guida. In virtù di ciò, i medesimi partecipanti propongono che i *SIG* siano accessibili tramite un'unica icona con la dicitura “Radio” (icona selezionabile tramite pressione e, eventualmente, anche tramite comando vocale) – posizionata nella schermata principale della *dashboard* del dispositivo, che consenta di accedere ai servizi in FM, con possibilità per l'utente di selezionare il DAB, e che si sintonizzi all'accesso sull'ultima emittente ascoltata – e che sia garantita la memorizzazione delle emittenti preferite dall'utente.

In aggiunta, un partecipante [Elemedia] rileva come l'accesso ai *SIG* dovrebbe avvenire, su tutti i dispositivi di ricezione, nel modo più semplice ed immediato possibile, ossia mediante una sola azione, sia essa la pressione da effettuarsi su un'icona posta in primo piano sul *display* oppure mediante un *click* su tasto meccanico, e che a questa semplice azione potrebbe anche essere associato un comando vocale avente il medesimo effetto. Nella ipotesi in cui l'Autorità dovesse mantenere l'attuale definizione e individuare un paniere dei servizi *SIG* non coincidente con tutti i servizi diffusi in *broadcast* DAB e FM, lo stesso partecipante ritiene che debba comunque essere garantito un accesso immediato a tutti i contenuti radiofonici *broadcast* mediante una sola azione, in modo da condurre a un ambiente in cui siano presenti tutte le radio diffuse in *broadcast*, con prima i servizi *SIG* e, a seguire, in servizi non *SIG*. Il medesimo partecipante ritiene estremamente importante e urgente un intervento dell'Autorità sulla modalità di accesso ai *SIG*, intervento da attuarsi nel più breve tempo



possibile ed accompagnato da un intervento normativo del Governo al quale si chiede di rendere obbligatoria la presenza del ricevitore *broadcast* (DAB e FM) in tutti i veicoli.

In considerazione della circostanza che le automobili, così come altri apparati di ricezione di contenuti sonori, sono e saranno sempre più connesse, nonché per soddisfare le esigenze degli utenti in un contesto di mercato mutato che vede la presenza di nuovi *competitor* e per tutelare gli obiettivi di *prominence*, due partecipanti [Radio Zeta e RTL] ritengono necessario che ci sia: *i*) accessibilità immediata alla radio FM/DAB su ogni dispositivo connesso e non (automobili, *smart speaker*, televisori connessi, *smartphone*, ecc.) tramite un pulsante fisico o logico nella schermata principale della *dashboard*; *ii*) semplicità e immediatezza d'accesso alla radio FM/DAB, anche nei sistemi di *mirroring* (quali Android Auto e Apple CarPlay), tramite un'interfaccia intuitiva per l'utente (con pulsante fisico o logico nella schermata principale), per evitare che l'utente navighi in menu complessi o si distraiga alla guida; *iii*) arricchimento ed evoluzione dell'esperienza di fruizione, tramite l'utilizzo di strumenti e servizi tecnologici, quali API standardizzate (per l'accesso e la distribuzione di metadati di alta qualità) e SDK avanzati (che semplifichino l'integrazione delle funzionalità radio nei dispositivi). Tali sistemi consentirebbero, inoltre, a parere degli stessi due partecipanti, di raccogliere dati utili al fine di monitorare i contenuti radiofonici, personalizzandoli in base alle preferenze degli ascoltatori, e di alimentare sistemi innovativi di *search* e *recommendation*, con il conseguente miglioramento dell'esperienza utente e un'attenuazione del divario competitivo tra *broadcaster* e OTT.

Analogamente, un partecipante [Associazione Aeranti-Corallo] ritiene che l'accesso ai contenuti dei *SIG* debba avvenire in modo semplice, intuitivo e immediato su tutte le tipologie di dispositivi di ricezione (ricevitori domestici e portatili FM/DAB/IP; autoradio e sistemi di *infotainment* delle autovetture, *pc*, *tablet*, *smartphone*, *tv*, *smart tv*, *smart speaker*). In particolare, il medesimo partecipante ritiene che i diversi dispositivi debbano garantire l'accesso alla ricezione FM, DAB+ e IP, permettendo agli utenti di distinguere e scegliere la tecnologia trasmittiva, mediante una sola azione, sia essa la pressione da effettuarsi su un'icona posta in primo piano sul *display* del dispositivo di ricezione (identificabile in modo univoco – ad esempio, con la parola “RADIO”) ovvero mediante un comando vocale, oppure mediante la digitazione di un tasto meccanico.

Circa le modalità di ordinamento dei canali radiofonici, in considerazione della circostanza che nell'ambito dei lavori del *Tavolo tecnico SIG* non sono emerse proposte da parte dei costruttori di apparati, numerosi partecipanti [DAB Italia, Elemedia, EURODAB Italia, Radio Zeta, RTI, RTL] non ritengono al momento necessario un intervento da parte dell'Autorità. In proposito, gli stessi partecipanti suggeriscono di

rinviare l'analisi di tale questione successivamente a un approfondito incontro tecnico con i produttori ed escludono fin da ora la possibilità di identificare le emittenti radiofoniche mediante ordinamento numerico di tipo LCN, opzione che, a loro parere, sarebbe in contrasto con le attuali abitudini degli ascoltatori.

In attesa di conoscere il parere dei costruttori di apparati, due partecipanti [Radio Zeta e RTL] propongono il seguente sistema di ordinamento all'interno dell'ecosistema "Radio": 1. *SIG* nazionali (elencati in base agli ascolti); 2. *SIG* locali (in numero non superiore a quello dei *SIG* nazionali, elencati in base all'area geografica servita e ordinati per ascolti); 3. servizi radiofonici nazionali (elencati in base agli ascolti o, in mancanza, rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione); 4. servizi radiofonici locali (elencati in base all'area geografica servita e ordinati per ascolti o, in mancanza, rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione). Gli stessi partecipanti precisano, altresì, che i contenuti sonori diffusi su piattaforma IP non possono essere compresi nell'icona "Radio" e che ritengono vada esclusa l'identificazione delle emittenti mediante ordinamento di tipo LCN, in quanto tale ipotesi contrasterebbe con le abitudini dei consumatori rendendo controiduitiva la fruizione del mezzo.

Un partecipante [Elemedia] evidenzia che l'ordinamento dei servizi radiofonici e la modalità di presentazione all'utente sono decisi dai costruttori dei dispositivi di ricezione e non dai *broadcaster* radiofonici. Nei vecchi ricevitori radio FM, molti dei quali ancora in funzione, sia in quelli ad uso domestico che in quelli presenti nelle automobili, l'utente ha a disposizione un sintonizzatore che consente di posizionarsi sulla frequenza desiderata scegliendo in questo modo la stazione da sintonizzare, eventualmente memorizzandola in una lista delle proprie stazioni preferite. I ricevitori più moderni, spesso privi di un sintonizzatore in frequenza, propongono una lista di emittenti in ordine alfabetico, lasciando all'utente la facoltà di scegliere e memorizzare le proprie stazioni preferite. In proposito, lo stesso partecipante rileva come alcune emittenti, consapevoli che l'ordinamento avviene principalmente per ordine alfabetico, abbiano deciso di anteporre al proprio nome un carattere speciale allo scopo di collocarsi nelle prime posizioni, e che, in ogni caso, il sistema RDS in uso nella radio analogica FM consente di utilizzare solo otto caratteri per il proprio nome. Il *broadcaster* non ha la facoltà di usare formattazioni particolari (come, ad esempio, il grassetto o il colore) per identificare il proprio nome, ma sono i costruttori di ricevitori che definiscono le modalità di visualizzazione delle stazioni sintonizzate, mentre i *broadcaster* si limitano a scegliere gli otto caratteri con cui mostrare il proprio nome sui ricevitori. Dal momento che gli ascoltatori dei programmi radiofonici hanno l'abitudine consolidata di cercare e trovare i propri programmi preferiti con le modalità sopra descritte (ricerca mediante sintonizzazione della frequenza oppure mediante ordine alfabetico), a parere dello stesso partecipante, allo stato attuale non vi è alcuna esigenza

di modificare tale abitudine, qualunque sia la decisione dell'Autorità in merito alla definizione del paniere dei *SIG*. Qualora, invece, l'Autorità ritenesse opportuno rivedere le modalità di ordinamento, lo stesso partecipante ritiene necessario un confronto con il mercato dei costruttori dei dispositivi di ricezione e che le decisioni siano conformi con gli eventuali *standard* tecnici del settore. In ogni caso, lo stesso partecipante ritiene che debba essere evitata l'introduzione di un ordinamento basato su una numerazione di qualunque tipo, come per esempio l'LCN, al fine di preservare le abitudini di ascolto degli utenti, che prevedono la ricerca della propria emittente per nome e non per numero, così come preservare il nome attuale delle emittenti e non distorcere un marchio sino a renderlo incomprensibile, oltre che ad utilizzare probabilmente quattro degli otto caratteri a disposizione. Inoltre, lo stesso partecipante evidenzia la necessità di garantire il funzionamento dell'indagine condotta da Audiradio, in virtù della quale la principale modalità di rilevazione degli ascolti si basa sul metodo CATI e quindi sul ricordo del nome (storico) dell'emittente, e che non esiste alcun criterio per decidere quale dovrebbe essere l'eventuale ordinamento secondo una numerazione di tipo LCN. Nemmeno il criterio di definire l'ordinamento sulla base dei dati di ascolto risulterebbe applicabile perché tale ordinamento cambia ad ogni rilevazione effettuata da Audiradio e non sembra sensato, a parere del medesimo partecipante, introdurre criteri variabili nel tempo, validi solo in Italia, ai quali i costruttori internazionali dovrebbero adattarsi.

Secondo un partecipante [Associazione Aeranti-Corallo], i *SIG* devono essere riordinati confermando le attuali abitudini degli utenti e precisamente: *i*) nei vecchi ricevitori radio FM, attraverso la frequenza di ricezione (resta in questo caso salva la possibilità di memorizzare le stazioni preferite, ossia la cosiddetta "preselezione"); *ii*) nei dispositivi di ricezione più recenti, secondo l'ordine alfabetico, in accordo alla denominazione del servizio come da relativo titolo abilitativo. Il medesimo partecipante ritiene che debba, in ogni caso, essere escluso qualsiasi ordinamento numerico (come, ad esempio, LCN o sistemi analoghi) o basato su denominazione diversa (o parzialmente diversa) da quella dell'emittente (che genererebbe soltanto confusione per l'utente).

Un partecipante [Associazione OMItaliane] condivide la possibilità, emersa nell'ambito dei lavori del *Tavolo tecnico SIG*, di porre in rilievo, in una prima fase, il sistema radiofonico *broadcast* per poi, in una fase successiva, definire la modalità di ordinamento dei singoli servizi, assicurando la preminenza dei *broadcaster* italiani. Ciò consentirebbe, a parere dello stesso partecipante, di porre rimedio alla iniziale esclusione dei servizi distribuiti in AM e DRM dal paniere dei *SIG* e di colmare, quindi, la lacuna che tale esclusione arrecherebbe alla libertà di impresa e alla libertà di espressione, oltreché al diritto di informazione dei destinatari dei servizi di media.



Due partecipanti [Associazione Media Veneta Radio e Associazione OMItaliane] invitano l'Autorità a: *i*) rivedere i criteri di *prominence* per tutelare il pluralismo e garantire una concorrenza equa nel settore radiofonico; *ii*) integrare la delibera n. 390/24/CONS per includere i servizi AM nel paniere dei *SIG*, tenendo presente che ogni intervento normativo volto a regolamentare i *SIG* deve includere l'obbligo di mantenere la compatibilità con la banda AM (come previsto dal *Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*, articolo 113, dalla direttiva 2014/53/UE – *Radio Equipment Directive*, articolo 3, comma 3, lett. a, e dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, commi 1044-1045); *iii*) prevedere una *road map* per valutare in quale modalità includere il DRM30, in quanto è fondamentale che la regolamentazione dei *SIG* includa l'integrazione del DRM30 tra le tecnologie digitali disponibili nei ricevitori (si veda in proposito la delibera n. 664/09/CONS, Allegato A, articolo 21, la delibera n. 567/13/CONS, il *Regolamento europeo sulla libertà dei media, considerandum* 9, 15, 17 e 60, articoli 20 e 21). Difatti, i medesimi partecipanti ribadiscono come la normativa di rango primario richieda necessariamente la presenza nei *SIG* anche delle emittenti private in onde medie a modulazione di ampiezza, tanto analogiche che digitali (con *standard* DRM30). Gli stessi partecipanti rilevano come le proprie proposte rispettino i principi di pluralismo, neutralità tecnologica e gli obblighi normativi stabiliti a livello nazionale ed europeo, assicurando un accesso paritario a tutti i *SIG*, senza discriminazioni di natura tecnologica o commerciale (si veda la Direttiva 2002/21/CE, articolo 8, e il *Tusma*, articoli 29 e 51). Alla luce di quanto esposto, i medesimi partecipanti considerano che l'adozione di un approccio che privilegi la neutralità tecnologica, insieme alla salvaguardia del pluralismo radiofonico, rappresenti un passo fondamentale per una regolamentazione che tuteli tanto la libertà di espressione quanto l'accessibilità ai contenuti informativi per ogni tipo di pubblico e, in tal senso, ritengono che la proposta che prevede che tutti i servizi radiofonici in *broadcast* siano accessibili (tramite un'icona, un tasto meccanico oppure un comando vocale) dalla schermata principale della *dashboard* del dispositivo e che l'ordinamento dei *SIG* sia basato su un criterio di rotazione temporale, sia la più idonea a garantire un equilibrio tra la tutela dei *SIG* e il diritto all'informazione di tutti i cittadini, nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee.

Un partecipante [Kineton] ritiene necessario l'obbligo del *tuner* (FM e DAB) e che sia utile prevedere per l'accesso ai servizi in *broadcast* e ai servizi in *streaming* due icone sullo schermo o sulla *dashboard*, confermando l'ordinamento attuale per i canali in *broadcast*, anche per favorire le abitudini dei radioascoltatori. Al fine di garantire maggiore apertura nei confronti dell'innovazione e delle opportunità di mercato, il medesimo partecipante ritiene inoltre opportuno che l'ordinamento dei *SIG* radiofonici



italiani in *streaming* sia demandato ad una applicazione, da preinstallare sui dispositivi di ricezione, di cui sarebbero responsabili congiuntamente i fornitori di *SIG* italiani.

Un partecipante [Rai] evidenzia come la programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia complessivamente, per propria natura, di interesse generale e richiama che il carattere di preminente interesse generale del servizio radiotelevisivo è stato sancito fin dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 1. In ragione di ciò, lo stesso partecipante ritiene che ai propri servizi, inclusi quelli radiofonici, debba necessariamente essere garantito adeguato rilievo sempre e su qualsiasi piattaforma distributiva, sia rispetto alle offerte di tutti gli altri attori presenti nel mercato, sia rispetto agli altri servizi che eventualmente l'Autorità definirà come di interesse generale. Il medesimo partecipante rileva che ogni ragionamento in materia di *prominence* deve necessariamente confrontarsi con le reali modalità di accesso ai servizi radiofonici: oltre il 70% degli ascolti radiofonici registrati nel giorno medio avviene in automobile, mezzo che si sta evolvendo in un ecosistema complesso in grado di affiancare all'ascolto radiofonico tradizionale (FM/DAB+) sistemi ibridi audio-video a cui si accede mediante connessioni *broadband* mobile. Pertanto, come emerso nel corso dei lavori del *Tavolo*, lo stesso partecipante fa presente che è cruciale estendere l'ambito di applicazione della normativa a tutte le modalità di trasmissione *broadcast*, FM incluso. Ove ciò non accadesse si rischierebbe di limitare la portata della tutela garantita dalla normativa dettata in materia di *prominence*. Secondo il medesimo partecipante, la presenza del *tuner* FM a bordo delle auto, anche quelle connettibili alle reti IP, è condizione imprescindibile per garantire accessibilità ai servizi radiofonici e, al tempo stesso, è necessario confermare il quadro normativo che impone l'inclusione della tecnologia DAB+ nelle autoradio delle automobili di nuova produzione, anche quelle connettibili alle reti IP. In proposito, lo stesso partecipante rappresenta che alcuni produttori di veicoli hanno lanciato sul mercato auto prive di autoradio, all'interno delle quali la ricezione dei contenuti radiofonici è demandata esclusivamente al sistema IP, con l'utilizzo del collegamento *bluetooth* dello *smartphone*, impostazione che non contraddice la normativa vigente, ma ne sfrutta invece quello che è probabilmente un difetto regolamentare: l'obbligo di installazione del *tuner* DAB+ disposto dalla normativa è infatti vincolante in presenza di autoradio, ma non ne impone l'installazione. Pertanto, secondo il medesimo partecipante, è necessario che il quadro normativo evolva imponendo ai costruttori di includere in ogni autoveicolo di nuova produzione, sistemi di ricezione dei canali FM e DAB+, anche per veicoli connettibili unicamente alle reti IP, al fine di garantire la neutralità tecnologica e non forzare l'abbandono di tecnologie (FM e DAB+) che permettono la ricezione gratuita (senza costi di connessione Internet) di contenuti radiofonici, anche in situazioni di congestione della rete IP (ad esempio, in caso di calamità naturali).

Rispetto ai due principali punti di attenzione emersi nell'ambito dei lavori del *Tavolo*, ossia quello relativo alle modalità di accesso e quello relativo all'ordinamento, un partecipante [Rai] è contrario all'ipotesi di posticipare a una seconda fase dei lavori la normazione dell'ordinamento. Per quanto concerne le modalità di accesso ai contenuti radiofonici, lo stesso partecipante propone, relativamente alle *smart car*, di dare priorità all'ambiente radio e poi alle altre modalità di accesso al *digital audio* (quali *app* o sistemi analoghi), prevedendo, in analogia con quanto fatto con le televisioni connesse, una icona che dall'ambiente *smart* del guidatore riporti all'ultimo ambiente *broadcast* radiofonico utilizzato dall'utente. In questa specifica tipologia di veicoli, nel menù dedicato alle *app*, l'ordine di queste deve dare priorità a quelle di servizio pubblico e a quelle degli altri *SIG* (eventualmente preinstallate). Lo stesso partecipante rileva che l'orizzonte temporale necessario a raggiungere una percentuale significativa degli utenti con questa esperienza di accesso facilitata è di medio/lungo periodo, in conseguenza della necessità di coinvolgere i produttori di dispositivi/veicoli (non tutti gli autoveicoli connessi sono aggiornabili *Over The Air* e quindi senza alcun intervento presso la rete di assistenza fisica). Per quanto fin qui detto, il partecipante ritiene vadano esclusi quegli approcci che prevedono l'accesso all'ambiente *broadcast* mediante un tasto fisico, elemento che ritarderebbe ulteriormente il dispiegamento sui dispositivi. Per i sistemi ove l'intelligenza è esterna, ovvero affidata ad altro dispositivo, il medesimo partecipante rileva che la *prominence* è regolamentata dalla normativa applicabile al dispositivo che fa *casting/mirroring*.

Lo stesso partecipante [Rai] non condivide la proposta concernente una singola *app* di sistema che garantisca accesso alla radiofonia italiana o a tutti i *SIG*, di cui sarebbero responsabili congiuntamente i fornitori di *SIG* italiani (tipo JIC), in quanto tale soluzione non solo porrebbe i *player* nazionali su un secondo livello rispetto agli altri *player* digitali, ma non risolverebbe il problema dell'ordinamento, rilevando altresì come: *i*) l'aggregato rappresentato da tale applicazione sarebbe una categoria non prevista dalla delibera; *ii*) l'accesso ai servizi *SIG* implicherebbe un'alberatura più complessa in contraddizione con l'obiettivo di semplificare l'accesso degli utenti; *ii*) essendo limitata ai soli servizi *streaming*, non prevederebbe i servizi *audio-on-demand* attualmente previsti nelle *app* proprietarie; *iv*) l'affidamento dell'ordinamento all'interno dell'applicazione al JIC introdurrebbe il rischio che alcuni *SIG* potrebbero non avere rappresentanza in Audiradio e che le decisioni, su una tematica di sistema, saranno assoggettate ai rapporti di forza vigenti nella *governance* del JIC. Circa l'ordinamento dei servizi, in considerazione anche dell'età del parco auto circolante in Italia e della scarsa propensione a introdurre innovazioni nelle interfacce uomo-autovettura, lo stesso partecipante non condivide le proposte presentate nell'ambito dei lavori del *Tavolo tecnico SIG*, in quanto il mero ordinamento alfanumerico si traduce in

una evidente negazione del concetto stesso di *prominence* e le proposte che demandano la scelta della gerarchia ai volumi di ascolti o altri criteri decisi da un gruppo di operatori espressione del mercato antepongono necessariamente, fosse solo per i rapporti di forza interni a tali gruppi, logiche commerciali distanti per definizione all'interesse generale. Infine, anche le proposte che si fondano su scelte aleatorie o ordinamenti a variabilità periodica con criteri, ad esempio, a rotazione, contraddicono il principio di *prominence* e gli obiettivi che deve perseguire il *Tavolo*. Alla luce di ciò, il medesimo partecipante propone di definire un ordinamento dei soli servizi della concessionaria del servizio pubblico e dei *SIG*: *i*) i servizi della concessionaria pubblica e i *SIG* riceveranno una numerazione, stabilita dall'Autorità, da anteporre al nome del servizio già trasmesso sia in FM che in DAB+ (con precedenza ai servizi della concessionaria pubblica); *ii*) tutti gli altri servizi non potranno più utilizzare alcun prefisso nella stringa del nome servizio stesso. Così facendo, sui *device* ad ordinamento alfanumerico già nelle disponibilità degli utenti/in vendita (la capacità di ordinamento alfanumerico è in larga parte già implementata sui *device* esistenti), fin dalla prima applicazione e senza nessuna modifica *hardware/software* ai dispositivi, ovvero senza costi per i produttori e senza ritardi di applicazione, in un orizzonte di breve-medio periodo, i servizi della concessionaria del servizio pubblico, prima, e i *SIG*, a seguire, avranno adeguata *prominence* rispetto ai servizi non *SIG*. Nelle fasi successive, ovvero sui nuovi dispositivi: *i*) la medesima logica potrà essere implementata migliorando ulteriormente l'esperienza utente grazie all'eliminazione del prefisso numerico visto che l'informazione di ordinamento potrebbe essere gestita direttamente a livello nativo dai dispositivi; *ii*) si propongono ulteriori logiche – da valutare insieme ai produttori – quali: all'accensione si accede all'ambiente radio, alla prima accensione il dispositivo si sintonizza sulla numerazione attribuita più bassa, alle accensioni successive il dispositivo si sintonizza sull'ultima numerazione utilizzata.

In riferimento alla proposta emersa durante i confronti occorsi nel *Tavolo* di modificare il paniere dei *SIG* al fine di includere tutti i servizi *broadcast*, un partecipante [Rai] considera tale ipotesi in contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale, che prevede che sia dato debito rilievo ai soli servizi di media di interesse generale, allo scopo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, concetto ripreso anche dall'Autorità nelle delibere n. 149/22/CONS e n. 390/24/CONS, nelle quale si evidenzia l'importanza di identificare quei contenuti rilevanti ai fini della costruzione della coscienza collettiva e la formazione dell'opinione pubblica, e cita in proposito anche la Convenzione e il Contratto di Servizio che stabiliscono la missione del servizio pubblico Rai. Pertanto, lo stesso partecipante manifesta la propria contrarietà a questa ipotesi, sia nella formulazione qui riportata (tutti i servizi *broadcast*

sono *SIG*), sia nella possibilità emersa nel corso della riunione del *Tavolo* di posticipare a una seconda fase dei lavori la normazione dell'ordinamento – avendo dimostrato che la tematica è indirizzabile fin da subito senza alcun intervento dei produttori. Ove si procedesse comunque in questa direzione, il medesimo partecipante resta disponibile ad anteporre un prefisso numerico ai nomi dei propri servizi radiofonici veicolati su FM e DAB, a condizione che sia vietato l'utilizzo di qualsiasi prefisso per tutti gli altri operatori.

#### **4. Le nuove misure di *prominence* dei servizi di interesse generale**

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'Autorità ritiene necessario procedere ad una revisione dell'impianto delle Linee guida in materia di *prominence* dei *SIG*, adottate con la delibera n. 390/24/CONS, così come di seguito illustrato.

In estrema sintesi, rispetto a quanto previsto dalle vigenti Linee guida, l'Autorità propone: *i*) una rimodulazione del paniere dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, *ii*) una sostanziale conferma delle disposizioni concernenti i dispositivi e i destinatari delle misure, seppur con alcune esclusioni e chiarimenti, e *iii*) nuove modalità di implementazione delle misure per garantire rilievo ai *SIG* sui dispositivi oggetto delle misure.

In conseguenza delle variazioni proposte, l'Autorità ha predisposto le nuove Linee guida, riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B alla presente delibera, recanti le misure di *prominence* dei *SIG* che si sottopongono a consultazione pubblica nazionale.

Per quanto concerne i commenti di alcuni partecipanti al *Tavolo tecnico SIG* circa la necessità di imporre l'obbligo di installazione di ricevitori radio FM e DAB sugli autoveicoli, l'Autorità ha ravvisato la necessità di segnalare al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 1 della *Legge istitutiva*, l'opportunità di un intervento legislativo relativo ai ricevitori autoradio di cui all'art. 98-*vicies sexies* e all'Allegato 11 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* al fine di assicurare maggiore effettività alle prescrizioni di legge sull'interoperabilità estendendo l'obbligo di dotazione di un ricevitore radio digitale, oltre che analogico, a qualsiasi dispositivo destinato alla ricezione di contenuti, inclusi i sistemi di *infotainment* delle moderne auto connesse tramite banda larga, garantendo un accesso diffuso e continuo ai servizi di radiodiffusione sonora, con ricadute positive in termini di investimenti e occupazione, di sviluppo del pluralismo e di fornitura di servizi di qualità agli utenti finali.



#### **4.1. La definizione dei servizi di interesse generale**

Alla luce di quanto riportato nei paragrafi precedenti e considerati, in particolare, i contributi al *Tavolo tecnico SIG* circa la definizione dei *SIG* radiofonici e le modalità per dar loro rilievo, l’Autorità considera necessario proporre una modifica del paniere dei *SIG* definito con la delibera n. 390/24/CONS. Nel rimandare all’Allegato A alla presente delibera per una esaustiva definizione del paniere dei *SIG*, in tale sede si illustrano le modifiche apportate rispetto a quanto disposto dalle Linee guida allegate alla delibera n. 390/24/CONS e le motivazioni a supporto di tale decisione.

In merito alla definizione dei *SIG* radiofonici, al fine di tener conto di quanto emerso nell’ambito del *Tavolo tecnico SIG* e delle osservazioni della maggior parte dei partecipanti che si sono espressi sul tema (in proposito si veda il paragrafo 3.2.), l’Autorità ritiene opportuno riformulare il paniere dei *SIG* al fine di includervi tutti i servizi radiofonici nazionali e locali distribuiti in *broadcasting* (FM, AM e DAB+), considerata la natura di gratuità, robustezza e universalità di tali servizi. A supporto di tale proposta, l’Autorità richiama, altresì, quanto riportato nel paragrafo 3.1., circa la numerosità dei *SIG*, evidenziando come, ad esito della procedura di valutazione finalizzata alla predisposizione della *lista dei SIG*, i *SIG* distribuiti in DAB+ risultino pari a circa 370, un numero molto elevato e che renderebbe, pertanto, difficile la presentazione in *prominence* di tali servizi rispetto alla restante parte dei servizi radiofonici in DAB+ (non *SIG*) o in FM e in AM, anche tenuto conto che in molti modelli di autovetture attualmente in commercio è predisposta un’unica lista da cui l’utente può fruire dei servizi diffusi sulle varie piattaforme. Per quanto concerne i servizi distribuiti in DRM, dato che in Italia, al momento della stesura della presente delibera, non risultano state concesse autorizzazioni a trasmettere tramite questa tecnologia, l’Autorità ritiene di non includere tale tipologia di servizi nel paniere dei *SIG*.

Inoltre, accogliendo le richieste di alcuni partecipanti al *Tavolo tecnico SIG*, l’Autorità propone l’eliminazione del riferimento ai generi di programmazione di cui alla delibera n. 116/21/CONS per i servizi radiofonici distribuiti gratuitamente in DVB-T e DVB-S e, in aggiunta al requisito concernente il possesso di una testata giornalistica registrata in accordo alla normativa vigente, propone l’introduzione di due criteri inerenti al tempo dedicato alle televendite rispetto alla programmazione complessiva e alla presenza di edizioni di notiziari nella programmazione giornaliera, al fine di circoscrivere ulteriormente il novero dei *SIG* ai soggetti che effettivamente diffondono programmi informativi.

Al fine di evitare duplicazioni delle icone dei *SIG* distribuiti sulla piattaforma digitale terrestre, l’Autorità considera altresì necessario eliminare dal paniere dei *SIG* i

servizi audiovisivi e radiofonici locali distribuiti gratuitamente su piattaforma digitale terrestre (DVB-T) – e introdurre nel paniere i corrispondenti servizi distribuiti *online*, purché in possesso di determinati requisiti –, in quanto tali servizi già ricevono adeguata *prominence* in accordo alle disposizioni di cui al *Regolamento numerazione DTT* e al *Regolamento icona DTT*.

Circa la selezione dei servizi rientranti nel paniere dei *SIG*, l’Autorità propone la conferma della procedura prevista dalla delibera n. 390/24/CONS, procedura che sarà riavviata ad esito dell’adozione della delibera finale in considerazione del mutato perimetro del paniere dei *SIG*. In proposito, l’Autorità precisa che il modulo da usare per la nuova comunicazione della richiesta di inserimento in lista sarà in parte modificato rispetto a quello ad oggi utilizzato, al fine di tener conto di alcuni problemi riscontrati in fase di analisi delle comunicazioni ad oggi pervenute e per snellire le procedure e semplificare la gestione delle istanze.

#### **4.2. I dispositivi oggetto delle misure**

Per quanto concerne i dispositivi oggetto delle misure di *prominence* di cui alla presente delibera, l’Autorità propone di confermare quanto previsto dalla delibera n. 390/24/CONS, precisando che, in conseguenza delle modifiche al paniere dei *SIG*, risultano inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla presente delibera anche i dispositivi che consentono l’ascolto dei servizi radiofonici in AM e in FM.

In considerazione dell’opportunità di valutare il dispiegarsi della prima fase di implementazione delle misure di cui alla presente delibera e di tener conto di eventuali indicazioni a livello europeo, nonché di considerare i soli dispositivi specificamente dedicati alla fruizione di contenuti audiovisivi e radiofonici, tenendo comunque presente che l’Autorità si riserva di rivalutare la presente disciplina trascorsi tre anni dall’approvazione dalla pubblicazione delle delibera di adozione delle Linee guida, l’Autorità propone di eliminare, dall’elenco dei dispositivi oggetto delle misure, *smartphone, tablet, personal computer, console di gioco* e dispositivi similari.

Considerato, altresì, che i contributi pervenuti e le osservazioni emerse nell’ambito delle riunioni del *Tavolo tecnico SIG* destinate alla valutazione delle modalità con cui fornire rilievo ai *SIG* radiofonici sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione dei contenuti sonori, sono stati principalmente incentrati sulle autoradio e sui sistemi di ricezione dei servizi radiofonici installati nei veicoli, l’Autorità propone di non includere, in prima istanza, tra i dispositivi oggetto delle misure di *prominence* le radio domestiche e le radio portatili.



L’Autorità ritiene altresì opportuno, per le stesse motivazioni riportate nella delibera n. 390/24/CONS, confermare l’esclusione, dall’ambito di applicazione della presente disciplina, dei dispositivi che consentono l’accesso ai *SIG* solo a seguito della sottoscrizione da parte dell’utente di un’offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media, nonché dei dispositivi non connettibili a Internet che non presentano una interfaccia con una *home page* di navigazione.

Al fine di garantire la massima trasparenza possibile circa l’ambito di applicazione delle Linee guida in tema di *prominence* dei *SIG*, l’Autorità prevede di pubblicare sul sito *web* istituzionale un elenco con le tipologie di dispositivi oggetto della presente disciplina – così come riportate nelle Linee guida di cui all’Allegato A alla presente delibera – entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione delle Linee guida.

#### **4.3. I soggetti destinatari delle misure**

L’Autorità considera opportuno confermare quanto previsto dalla delibera n. 390/24/CONS circa i soggetti destinatari delle misure, tenendo al contempo in considerazione quanto riportato al paragrafo precedente circa i dispositivi rientranti nell’ambito di applicazione della presente disciplina. In particolare, i destinatari delle disposizioni in tema di *prominence* dei *SIG* sono i produttori di dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi e radiofonici – quali i televisori connettibili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, i dispositivi installati nei veicoli – e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, i quali sono tenuti a comunicare all’Autorità quali tra i propri servizi rientrano nel paniere dei *SIG*.

Circa i soggetti destinatari delle misure, l’Autorità ritiene che i dettagli forniti sui dispositivi oggetto delle misure siano sufficienti a consentirne una immediata individuazione e considera quindi opportuno proporre l’eliminazione della previsione concernente la pubblicazione di un elenco di produttori di dispositivi e di soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente. Tale proposta deriva anche dalla considerazione che l’insieme dei soggetti destinatari delle misure di *prominence* non è delimitato da soglie quantitative o da criteri qualitativi – circostanza che renderebbe onerosa l’individuazione dei soggetti, giustificando la necessità di stilare un elenco – e pertanto coincide con tutti coloro che commercializzano sul territorio italiano i dispositivi di cui al precedente paragrafo, rendendo quindi ridondante la previsione di un elenco di tali soggetti. A supporto di tale proposta, l’Autorità evidenzia, altresì, che, qualora fosse confermata la previsione circa

la pubblicazione di un elenco di soggetti, l'elevato numero e la sensibile variabilità nel tempo, sia dei possibili soggetti individuabili come destinatari delle previsioni dell'Autorità, sia dell'insieme dei dispositivi da questi commercializzato, renderebbero necessario effettuare un aggiornamento dell'elenco in tempo reale, circostanza che comunque non escluderebbe il rischio di non individuare soggetti marginali sul mercato e di determinare, di conseguenza, una potenziale discriminazione nell'applicazione della presente disciplina.

#### **4.4. Le modalità con cui fornire prominence ai servizi di interesse generale**

Alla luce delle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti, con particolare riferimento alla numerosità dei *SIG* e alle osservazioni pervenute nell'ambito dei lavori del *Tavolo tecnico SIG*, l'Autorità propone alcune modifiche ed integrazioni alle modalità con cui fornire rilievo ai *SIG* previste dalla delibera n. 390/24/CONS, riportate nell'Allegato A e, per i soli dispositivi installati nei veicoli, nell'Allegato B alla presente delibera, come di seguito illustrato.

Circa le icone dei fornitori da inserire nell'apposita porzione di spazio (in forma di striscia o riga) immediatamente visibile nella *home page* dei dispositivi (ad esclusione dei dispositivi installati nei veicoli), considerata la numerosità dei *SIG* audiovisivi nazionali distribuiti *online* – che si è resa evidente nell'ambito della procedura di valutazione delle istanze di inserimento nella *lista dei SIG* – e tenuto altresì conto delle modifiche al paniere dei *SIG* sopra rappresentate, l'Autorità propone di inserire nelle prime posizioni della striscia, dopo eventualmente l'icona di cui al *Regolamento icona DTT*, le icone dei cinque fornitori dei *SIG* audiovisivi generalisti nazionali distribuiti *online* e, a seguire, altre tre icone: un'icona “*Tv nazionali*” che consente di accedere agli altri *SIG* audiovisivi nazionali distribuiti *online*, un'icona “*Tv locali*” che consente di accedere ai *SIG* audiovisivi locali distribuiti *online* e un'icona “*Radio*” che consente di accedere ai *SIG* radiofonici distribuiti *online*.

Prevedere un raggruppamento dei *SIG* nazionali distribuiti *online*, ad esclusione dei servizi generalisti, piuttosto che visualizzare nelle *home page* tutte le icone dei singoli fornitori, consentirebbe di ridurre di molto l'estensione della striscia dei *SIG*, con conseguenti vantaggi non solo per i soggetti incaricati dell'implementazione delle misure, ma anche per gli utenti, che beneficerebbero di un accesso più immediato e meno dispersivo ai servizi posti alla loro attenzione in quanto di interesse generale.

Rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 390/24/CONS, nell'ottica di evitare duplicazioni nella visualizzazione dei *SIG* e di alleggerire ulteriormente l'onere implementativo in capo ai produttori dei dispositivi, l'Autorità propone altresì di eliminare l'icona prevista per l'accesso ai *SIG* su piattaforma satellitare in quanto –



analogamente ai *SIG* locali su DVB-T – tale tipologia di servizi è già ricompresa nell’icona di cui al *Regolamento icona DTT*.

Le modifiche relative alle modalità di implementazione delle misure proposte con la presente delibera consentono di ottenere dei raggruppamenti dei *SIG* tali da comportare, alla luce della prospettata numerosità di tali servizi, un impatto sulle attuali interfacce dei dispositivi proporzionato allo scopo da perseguire, riducendo l’onere in capo ai destinatari delle previsioni di *prominence*, nonché di garantire che tutti i *SIG* risultino utilmente posizionati in *home page* e, pertanto, di evitare che alcuni *SIG* siano posti in posizioni non di rilievo nella striscia delle icone.

L’Autorità precisa, altresì, che le applicazioni dei *SIG* sono presentate all’utente, e quindi da quest’ultimo immediatamente visibili, secondo le modalità sopra previste, ma non sono necessariamente preinstallate sui dispositivi oggetto delle misure, al fine di preservare la corretta gestione della memoria fisica da parte dei produttori dei dispositivi destinatari delle misure regolamentari.

Circa i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli, al fine di assicurare adeguato rilievo ai *SIG* ivi fruibili, in considerazione delle numerose osservazioni pervenute in proposito da parte dei partecipanti al *Tavolo tecnico SIG*, l’Autorità propone che i soggetti destinatari delle disposizioni prevedano un unico punto di accesso ai servizi di media radiofonici in *broadcasting* (DAB+, AM e FM), immediatamente e chiaramente visibile (realizzabile con un’icona nella schermata principale del dispositivo, unitamente, in via opzionale, a un apposito comando vocale). I soggetti destinatari delle disposizioni possono prevedere, in alternativa o in aggiunta a quanto sopra disposto, la presenza di un tasto meccanico immediatamente e chiaramente visibile.

Per quanto concerne la disposizione e l’ordinamento dei *SIG* radiofonici all’interno del punto di accesso sopra previsto, ossia nella schermata che si visualizza a seguito di un’azione (digitazione o comando vocale) dell’utente sui dispositivi installati, considerati i contributi dei partecipanti al *Tavolo tecnico SIG* e ritenendo imprescindibile un confronto con i produttori di dispositivi al fine di ottenere informazioni complete ed aggiornate circa l’attuale modalità di presentazione ed organizzazione dei servizi radiofonici sulle *dashboard* delle autoradio e sui sistemi di *in-car infotainment*, nonché di sondare eventuali margini di intervento rispetto a detta visualizzazione, l’Autorità si riserva di valutare in un secondo momento la possibilità di proporre un sistema di ordinamento dei *SIG* radiofonici sui dispositivi installati nei veicoli. Per analoghi motivi, l’Autorità rimanda a una fase regolamentare successiva la valutazione inerente alle modalità con cui assicurare la *prominence* dei *SIG* radiofonici distribuiti *online* sui dispositivi installati nei veicoli.

#### **4.5. Disposizioni finali**

L’Autorità ritiene opportuno confermare quanto già previsto dalla delibera n. 390/24/CONS per quanto riguarda le tempistiche di implementazione delle misure, l’attività di vigilanza e la possibilità di rivedere le Linee guida trascorsi tre anni dall’attuazione della disciplina in tema di *prominence* dei SIG.

Per quanto concerne il perimetro dei dispositivi interessati dalle misure, al fine di non rischiare di causare possibili malfunzionamenti o degradi delle prestazioni o delle funzionalità dei dispositivi stessi, l’Autorità ritiene opportuno limitare le disposizioni di cui alla presente delibera ai dispositivi che sono commercializzati a partire da sei mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale. Per quanto concerne i dispositivi installati sui veicoli, tenuto conto dei lunghi tempi di rinnovo del parco veicolare, l’Autorità propone di prevedere l’applicazione delle misure a tutti i dispositivi a partire da dodici mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale.

Circa il *Tavolo tecnico* permanente, l’Autorità ne propone la prosecuzione dei lavori già avviati con la delibera n. 390/24/CONS, al fine di esplorare l’eventuale impatto sulla regolamentazione delle innovazioni tecnologiche e degli sviluppi del mercato.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. È indetta la consultazione pubblica sulla revisione delle linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale adottate con la delibera n. 390/24/CONS.

2. Il testo della consultazione, di cui al comma 1, e le modalità di consultazione sono riportati negli Allegati A, B e C alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il responsabile del procedimento è l’ing. Ilaria Gallina, funzionario della Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

La presente delibera, comprensiva degli Allegati A, B e C, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella



ALLEGATO A  
delibera n. 110/25/CONS

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROMINENCE DEI SERVIZI DI MEDIA  
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE**

1.	Definizioni.....	1
2.	Ambito di applicazione e finalità.....	2
3.	Servizi di interesse generale.....	3
4.	Dispositivi oggetto delle misure.....	5
5.	Soggetti destinatari delle misure.....	6
6.	Modalità di implementazione delle misure.....	6
7.	Disposizioni finali.....	8

**1. Definizioni**

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;
- *Regolamento europeo sulla libertà dei media*: Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media);



- *Regolamento icona DTT*: il Regolamento adottato con delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Definizione dell’icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre*”;
- Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- Direzione competente: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
- interfaccia utente: qualsiasi sistema di interfaccia uomo-macchina, generalmente di tipo visuale, che consente all’utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi e radiofonici (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo, su un dispositivo che si collega all’apparato televisivo, su un’autoradio, su un sistema di *in-car infotainment*. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle presenti Linee guida gli *app store* e le funzioni relative proprio a quelle componenti *software* delle interfacce che prevedono una richiesta individuale da parte dell’utente (a titolo esemplificativo, le funzioni che consentono di collocare i servizi di interesse generale nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti oppure nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti);
- *home page* di navigazione o *home page*: il punto di accesso ai servizi forniti su un dispositivo; tramite una struttura di navigazione, costituita da una o più finestre a scorrimento, l’*home page* fornisce una visuale organizzata di tutti i servizi fruibili sul dispositivo;
- servizi commerciali di media: tutti i servizi di media che non sono offerti dal fornitore del servizio pubblico.

2. Per quanto non espressamente previsto al punto precedente, si rimanda alle disposizioni del *Tusma*.

## 2. Ambito di applicazione e finalità

3. Le presenti Linee guida sono volte a definire i criteri di qualificazione di un servizio come “*di interesse generale*” al fine di darne adeguato rilievo (*prominence*), come previsto dall’articolo 29, commi 1 e 2, del *Tusma* nella prospettiva di garantire la salvaguardia del pluralismo.

4. Allo scopo di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, l’articolo 29 del *Tusma* prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Il successivo comma 2 attribuisce all’Autorità il compito di definire, mediante linee guida, i criteri di qualificazione di un servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o

reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal legislatore, le presenti Linee guida definiscono dapprima il paniere di servizi di interesse generale a cui deve essere fornito adeguato rilievo, per poi individuare i dispositivi interessati dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le modalità di implementazione.

### 3. Servizi di interesse generale

6. Il paniere di servizi di interesse generale include:

- i. i servizi di media audiovisivi e radiofonici distribuiti gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su ogni piattaforma in modalità *broadcasting* e *online* (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico);
- ii. i servizi commerciali di media audiovisivi nazionali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S)<sup>3</sup> e *online* (ossia i canali lineari televisivi, la *catch-up tv*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*)<sup>4</sup> con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS,<sup>5</sup> e che dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché quelli con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura”, così come definiti dalla medesima delibera n. 116/21/CONS;
- iii. i servizi commerciali di media radiofonici nazionali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S)<sup>6</sup> e *online* (ossia i canali lineari radiofonici, la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*)<sup>7</sup> che a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, b) non

<sup>3</sup> Incluse successive versioni degli *standard* citati.

<sup>4</sup> Le *web tv* sono escluse dal paniere dei servizi di interesse generale.

<sup>5</sup> Cfr. delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”.

<sup>6</sup> Incluse successive versioni degli *standard* citati.

<sup>7</sup> Le *web radio* sono escluse dal paniere dei servizi di interesse generale.



- prevedono la trasmissione di programmi di televendita nelle fasce orarie tra le 7 e le 24 per più del 40% del tempo di programmazione e c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell'anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari (le tre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere cumulativamente verificate);
- iv. i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DAB+, AM, FM)<sup>8</sup>;
  - v. i servizi commerciali di media audiovisivi e radiofonici locali distribuiti gratuitamente *online* in presenza di un'autorizzazione per la trasmissione dello stesso servizio su piattaforma digitale terrestre (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*) che a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, b) non prevedono la trasmissione di programmi di televendita nelle fasce orarie tra le 7 e le 24 per più del 40% del tempo di programmazione, c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell'anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari con valenza locale (le tre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere cumulativamente verificate).

7. Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell'ambito del paniere dei servizi di interesse generale in accordo a quanto previsto al punto precedente, inviano formale comunicazione all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale.

8. Al termine della valutazione delle comunicazioni pervenute, e comunque non oltre i 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, l'Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale.

9. I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, affinché l'Autorità possa valutare nuovamente l'inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale.

10. I fornitori di nuovi servizi, offerti successivamente alla pubblicazione della lista e soddisfacenti i criteri individuati nel presente provvedimento, possono inviare formale richiesta all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale e specificando che è un servizio di nuova introduzione.

---

<sup>8</sup> Incluse successive versioni degli *standard* citati.



11. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della lista, l’Autorità avvia una procedura finalizzata all’aggiornamento della predetta lista, al fine di tenere conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione e di eventuali comunicazioni da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ad esito di tale procedura, l’Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista aggiornata. Tale procedura si ripete annualmente a partire dalla data di pubblicazione della lista.

- |  |
|--|
| D1. Si condivide la definizione del paniere dei servizi di interesse generale?                                 |
| D2. Si condividono le modalità e le tempistiche per la gestione della lista dei servizi di interesse generale? |

#### 4. Dispositivi oggetto delle misure

12. È fornito adeguato rilievo ai servizi di interesse generale su tutti i dispositivi che consentono l’accesso a tali servizi, così come definiti al paragrafo 3., tra cui i televisori connettibili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, quali *dongle* e *box set*, i dispositivi installati nei veicoli, quali le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*.

13. L’elenco delle tipologie di dispositivi sopra riportate, oggetto delle disposizioni previste nelle presenti Linee guida, è pubblicato sul sito *web* dell’Autorità entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

14. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle presenti Linee guida: *i*) i dispositivi che consentono l’accesso ai servizi di interesse generale solo a seguito della sottoscrizione da parte dell’utente di un’offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media; *ii*) i dispositivi non connettibili a Internet che non presentano una interfaccia con una *home page* di navigazione; *iii*) *smartphone*, *tablet*, *personal computer* e *console* di gioco; *iv*) radio domestiche e radio portatili.

- |   |
|---|
| D3. Si condivide l’individuazione dei dispositivi oggetto delle misure di <i>prominence</i> ? |
|---|

#### 5. Soggetti destinatari delle misure

15. I destinatari delle disposizioni previste nelle presenti Linee guida sono i produttori di dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi e radiofonici (quali i televisori connettibili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, i dispositivi installati nei veicoli quali le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*), e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

- |   |
|---|
| D4. Si condivide l’individuazione dei destinatari degli obblighi di <i>prominence</i> ? |
|---|



## 6. Modalità di implementazione delle misure

16. Ad esclusione dei dispositivi installati nei veicoli, al fine di assicurare adeguato rilievo ai servizi di interesse generale definiti al paragrafo 3., i soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5., prevedono un'apposita porzione di spazio (in forma di striscia o riga, di dimensioni non inferiori a quelle di altre strisce o righe contenenti icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti in *home page*), immediatamente visibile nella *home page* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all'utente, organizzata come di seguito indicato.

17. Nelle prime posizioni della striscia, dopo eventualmente l'icona, di cui al *Regolamento icona DTT*,<sup>9</sup> che consente di accedere ai canali – nazionali e locali – della televisione digitale terrestre e ai servizi distribuiti via satellite, sono riportate nell'ordine:

- i. le icone dei fornitori dei servizi audiovisivi generalisti nazionali di interesse generale distribuiti *online* – che consentono di accedere ai servizi definiti al paragrafo 3. come servizi di interesse generale – posizionate in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre;
- ii. un'icona “*Tv nazionali*” che consente di accedere agli altri servizi audiovisivi nazionali di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3., posizionati in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre e, a seguire, per gli eventuali servizi che non hanno LCN, in ordine alfabetico;
- iii. un'icona “*Tv locali*” che consente di accedere ai servizi audiovisivi locali di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3., posizionati in modo da preservare le abitudini e le preferenze degli utenti;
- iv. un'icona “*Radio*” che consente di accedere ai servizi radiofonici di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3., posizionati in ordine alfabetico in accordo alla denominazione del servizio così come registrata presso il Ministero competente.

18. Le applicazioni dei servizi di interesse generale sono presentate all'utente, e quindi da quest'ultimo immediatamente visibili, secondo le modalità sopra previste, ma non sono necessariamente preinstallate sui dispositivi oggetto delle misure.

---

<sup>9</sup> In merito al posizionamento dell'icona che consente di accedere ai canali DTT, il *Regolamento icona DTT* prevede che l'icona o il riquadro sia: *i.* preselezionata/o, ossia immediatamente selezionabile dall'utente (in *focus*), nel momento in cui l'utente accede alla *home page*, oppure *ii.* inserita/o tra le prime tre posizioni del *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT (porzione o striscia di schermo, presente nelle *home page* delle interfacce utente, contenente le icone delle applicazioni che consentono di accedere a servizi e contenuti audiovisivi distribuiti tramite Internet), oppure *iii.* selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l'utente accede alla *home page*.



19. Circa i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli, le modalità con cui assicurare adeguato rilievo ai servizi radiofonici di interesse generale ivi fruibili sono riportate nell’Allegato B alla presente delibera.

20. Le previsioni di cui al presente paragrafo non pregiudicano la possibilità per l’utente di personalizzare la configurazione dell’interfaccia – come previsto dal *Regolamento europeo sulla libertà dei media* – e, quindi, di modificare la posizione delle icone in accordo alle proprie preferenze tramite intervento autonomo ed esplicito dell’utente. In ogni caso, la posizione delle icone non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche.

21. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici hanno la facoltà di stipulare accordi di natura commerciale con i gestori delle interfacce utente e i produttori dei dispositivi al fine di riservarsi una posizione di rilievo nel restante spazio a disposizione.

22. In un’ottica di *better regulation*, per ridurre l’onere derivante dall’implementazione delle misure previste nel presente paragrafo e per agevolarne il rispetto, si ritiene opportuno circoscrivere ad una porzione limitata delle *home page* dei dispositivi lo spazio in cui sono visualizzati i raggruppamenti dei servizi di interesse generale tramite delle icone *ad hoc*, evitando inoltre di modificare l’*hardware* dei dispositivi interessati. Le misure previste nel presente paragrafo risultano, quindi, le minime necessarie per ottenere l’obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai servizi di interesse generale, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile.

D5. Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la *prominence* dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale?

## 7. Disposizioni finali

23. Al fine di individuare le eventuali misure volte ad adattare le presenti Linee guida alle innovazioni tecnologiche e agli sviluppi di mercato, nonché di valutare l’impatto sulle stesse di *standard* quali il DVB-I e il DRM, si prevede la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS.

24. Le misure di cui alle presenti Linee guida si applicano a tutti i dispositivi, individuati al paragrafo 4., che sono messi in commercio a partire da sei mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale.

25. Tutti i soggetti destinatari delle previsioni riportate nelle presenti Linee guida informano tempestivamente l’Autorità circa le misure messe in atto al fine di ottemperare alle disposizioni ivi previste.

26. L’Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31, della *Legge Istitutiva*.



27. L’Autorità si riserva di rivedere le presenti Linee guida, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse, al fine di tener conto della futura evoluzione tecnologica e di mercato, delle prossime indicazioni a livello europeo e dell’esperienza derivante dall’attuazione della presente disciplina.

D6. Si condivide la previsione concernente la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS?

D7. Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?



**LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PROMINENCE  
DEI SERVIZI DI MEDIA RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE SUI  
DISPOSITIVI INSTALLATI NEI VEICOLI**

1.	Definizioni.....	1
2.	Modalità di implementazione delle misure.....	2
3.	Disposizioni finali.....	3

**8. Definizioni**

28. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;
- *Regolamento europeo sulla libertà dei media*: Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media);
- Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- Direzione competente: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

- interfaccia utente: qualsiasi sistema di interfaccia uomo-macchina, generalmente di tipo visuale, che consente all'utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi e radiofonici (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo, su un dispositivo che si collega all'apparato televisivo, su un'autoradio, su un sistema di *in-car infotainment*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti Linee guida gli *app store* e le funzioni relative proprio a quelle componenti *software* delle interfacce che prevedono una richiesta individuale da parte dell'utente (a titolo esemplificativo, le funzioni che consentono di collocare i servizi di interesse generale nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti oppure nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti);
- *home page* di navigazione o *home page*: il punto di accesso ai servizi forniti su un dispositivo; tramite una struttura di navigazione, costituita da una o più finestre a scorrimento, l'*home page* fornisce una visuale organizzata di tutti i servizi fruibili sul dispositivo.

29. Per quanto non espressamente previsto al punto precedente, si rimanda alle disposizioni del *Tusma*.

## 9. Modalità di implementazione delle misure

30. Con il presente documento si definiscono le modalità implementative volte a garantire adeguato rilievo (*prominence*) ai servizi radiofonici di interesse generale sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli.

31. I soggetti destinatari delle disposizioni (individuati al paragrafo 5 dell'Allegato A alla presente delibera) prevedono un unico punto di accesso ai servizi di media radiofonici in *broadcasting* DAB+, AM e FM (definiti al paragrafo 3 dell'Allegato A alla presente delibera), immediatamente e chiaramente visibile (realizzabile con un'icona nella schermata principale della *home page* o della *dashboard* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all'utente, unitamente, in via opzionale, a un apposito comando vocale). I soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5 dell'Allegato A alla presente delibera, possono prevedere, in alternativa o in aggiunta a quanto sopra disposto, la presenza di un tasto meccanico immediatamente e chiaramente visibile.

32. Le previsioni di cui al presente paragrafo non pregiudicano la possibilità per l'utente di personalizzare la configurazione dell'interfaccia – come previsto dal *Regolamento europeo sulla libertà dei media* – e, quindi, di modificare la posizione delle icone in accordo alle proprie preferenze tramite intervento autonomo ed esplicito dell'utente. In ogni caso, la posizione delle icone non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche.

33. I fornitori di servizi di media radiofonici hanno la facoltà di stipulare accordi di natura commerciale con i gestori delle interfacce utente e i produttori dei dispositivi al fine di riservarsi una posizione di rilievo nel restante spazio a disposizione.

34. In un'ottica di *better regulation*, per ridurre l'onere derivante dall'implementazione delle misure previste nel presente paragrafo e per agevolarne il rispetto, si ritiene opportuno circoscrivere ad un unico punto di accesso, quindi ad una minima porzione delle *home page* dei dispositivi, lo spazio in cui sono visualizzati – tramite un'icona *ad hoc* – i servizi radiofonici di interesse generale, evitando inoltre di modificare l'*hardware* dei dispositivi interessati. Le misure previste nel presente paragrafo risultano, quindi, le minime necessarie per ottenere l'obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai servizi di interesse generale, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile.

**D8. Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la *prominence* dei servizi radiofonici di interesse generale sui dispositivi installati nei veicoli?**

## 10. Disposizioni finali

35. Le misure di cui al presente documento si applicano a tutti i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori installati nei veicoli, individuati al paragrafo 4 dell'Allegato A alla presente delibera, a partire da dodici mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale.

36. Tutti i soggetti destinatari delle previsioni riportate nel presente documento informano tempestivamente l'Autorità circa le misure messe in atto al fine di ottemperare alle disposizioni ivi previste.

37. L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della *Legge Istitutiva*.

38. L'Autorità si riserva di rivedere la presente disciplina, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della stessa, al fine di tener conto della futura evoluzione tecnologica e di mercato, delle prossime indicazioni a livello europeo e dell'esperienza derivante dall'attuazione delle misure previste.

**D9. Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?**



**ALLEGATO C**  
**delibera n. 110/25/CONS**

**MODALITÀ DI CONSULTAZIONE**

L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni ed elementi d’informazione circa la delibera n. 110/25/CONS, recante “*Consultazione pubblica sulla revisione delle linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale*”, l’Allegato A, recante “*Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale*”, e l’Allegato B, recante “*Linee guida sulle modalità di implementazione della prominence dei servizi di media radiofonici di interesse generale sui dispositivi installati nei veicoli*”.

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a far pervenire i propri contributi alla consultazione entro il termine perentorio di **trenta giorni** dalla pubblicazione della delibera n. 110/25/CONS sul sito web dell’Autorità. Le comunicazioni in merito alla consultazione pubblica dovranno essere inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), all’attenzione dell’ing. Ilaria Gallina, recando nell’oggetto “*Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 110/25/CONS*”. Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le risposte del partecipante, in maniera puntuale e sintetica, alle domande riportate in calce ai paragrafi contenuti nell’Allegato A e nell’Allegato B alla delibera n. 110/25/CONS.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza, alla *Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali – Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi di media*, all’attenzione dell’ing. Ilaria Gallina. L’istanza deve pervenire all’Autorità tramite PEC, all’indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), almeno **dieci giorni prima** della scadenza del termine di 30 giorni sopra indicato. Nella medesima istanza dovranno essere indicati un referente, un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per l’inoltro di eventuali successive comunicazioni. Le modalità di svolgimento dell’audizione, che, a discrezione dell’Autorità, potrà essere svolta anche in forma telematica e, se del caso, anche in forma collettiva, verranno comunicate nell’atto di convocazione.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 16 del Regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS e successive modifiche e integrazioni, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata una versione accessibile e/o pubblicabile dei documenti. L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In assenza di tali motivazioni le informazioni comunicate si considereranno pubblicabili e accessibili.